

Elaborato a cura di



**Camera di Commercio
Roma**



www.rm.camcom.it

AREA VI

P.O. Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti

Via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma

Tel. 0652082909 – 0652082804

Fax. 0652082803

e-mail: servizio.ispezioni@rm.camcom.it

Giocattoli Norme sull'etichettatura e sulla commercializzazione

**(D.Lgs.n.54/2011 - ATTUAZIONE DIRETTIVA 2009/48/CE
SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI)**



Camera di Commercio
Roma

Definizione di giocattolo

Rientrano nella definizione di giocattolo tutti i “prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni” [Art.1 comma 1 del D.Lgs. 54/2011].

Il decreto Legislativo 54/2011 non si applica [Art.1 comma 2]:

- alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- alle macchine a vapore giocattolo;
- alle fionde e alle catapulte.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 54/2011 i seguenti prodotti, elencati nell'allegato I:

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio recino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
 - a. modelli in scala fedeli e dettagliati;
 - b. kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
 - c. bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
 - d. repliche storiche di giocattoli;
 - e. riproduzioni di armi da fuoco reali.
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad

acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.

10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhiatti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.



Legislazione di riferimento

NORMATIVE COMUNITARIE

- DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
- DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
- DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
- Regolamento (CE) n.765/2008.

NORMATIVE NAZIONALI

- D.Lgs. 11/4/2011, n.54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
- D.Lgs. 27/9/1991 n.313 - Attuazione della Direttiva n.88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'Art.54 della L. 29 dicembre 1990, n.428.
- D.Lgs. 6/9/2005 n.206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113.
- D.M. 20/3/2008 - Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate sono quelle che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità dei giocattoli:

- EN 71-1: 2011 Parte 1: Proprietà fisiche e meccaniche.
- EN 71-2: 2011 - Parte 2: Infiammabilità.
- EN 71-3:1994 + A1: 2000 + AC:2000 + AC:2002 Parte 3: Proprietà chimiche - migrazione di alcuni elementi.
- EN 71-4:2009 Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse.
- EN 71-5:1993 + A1:2006 + A2:2009 Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica.
- EN 71-7: 2002 Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova.
- EN 71-8 2003+A4:2009 Parte 8: Alitalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno (EN in fase definizione).

- EN 62115:2005 + EN 62115:2005/A2:2011 + IEC 62115:2003/A2:2010 Proprietà elettriche dei giocattoli (è in fase di recepimento un ulteriore emendamento a completamento del soddisfacimento totale dei requisiti previsti dalla nuova direttiva).



Obblighi degli operatori economici

FABBRICANTE

INDICARE sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato.

GARANTIRE che:

- la produzione in serie si mantenga conforme;
- sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione;
- il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.

REDIGERE la dichiarazione CE di conformità.

ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE la procedura di "valutazione della conformità".

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Ha gli obblighi stabiliti nel mandato conferito dal fabbricante ma non gli obblighi di garantire che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di redigere la documentazione tecnica.

IMPORTATORE

INDICARE il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati sul giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento);

GARANTIRE che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;

CONSERVARE la dichiarazione "CE" di conformità per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato; garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta all'autorità di vigilanza.

ASSICURARE che il fabbricante abbia:

- eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
- preparato la documentazione tecnica;
- apposto la marcatura CE sul giocattolo,
- apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la identificazione del giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento),
- indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato

DISTRIBUTORE

VERIFICARE che il giocattolo sia etichettato con la "marcatura "CE", accompagnato dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana; che il giocattolo rechi un codice identificativo del prodotto, il nome e l'indirizzo del fabbricante, il nome e l'indirizzo dell'importatore;

GARANTIRE che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.



Marcatura CE e dati obbligatori

VERIFICA DELLA MARCATURA CE

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare [Art.14, comma 4 e 5 D.Lgs. 54/2011].

VERIFICA DEI DATI E INFORMAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL PRODOTTO O SULL'IMBALLAGGIO

Sul prodotto o suo imballaggio o documento di accompagnamento devono essere riportati in modo visibile, facilmente leggibile e comprensibile:

- dati identificativi del prodotto: numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione [Art.3 comma 6, D.Lgs. 54/2011];
- il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato

La documentazione tecnica e dichiarazione CE di conformità

e l'indirizzo che indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato [Art.3 comma 7, D.Lgs. 54/2011];

- il nome dell'importatore, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo a cui può essere contattato [Art.5 comma 4, D.Lgs. 54/2011];
- istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana [Art.3 comma 8 e Art.5 comma 5, D.Lgs. 54/2011].

AVVERTENZE

- Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso del giocattolo, le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate [Art.10, comma 1 ed All. V, D.Lgs. 54/2011];
- I giocattoli non devono recare una o più avvertenze specifiche (indicate nella parte B dell'allegato V), qualora esse contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche [Art.10, comma 2].
- Le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso [Art.10, comma 3].
- Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica [Art.10, comma 4].
- Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere riportate almeno in lingua italiana e sono precedute, a seconda dei casi, dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza" o "Avvertenze" [Art.10, comma 5, D.Lgs. 54/2011].

I controlli sono volti alla verifica della documentazione esibita dal produttore/importatore che deve dare evidenza della conformità dei prodotti:

LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ [Art.13] deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo e comunque in una delle lingue ufficiali della Comunità

- deve essere inviata entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta formale [cfr Art.18 comma 3 D.Lgs.54/2011].

Il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione 768/2008/CE e non ha l'obbligo di ricorrere all'organismo notificato.

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA [Art.18 e All. IV], deve contenere:

- una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate, da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- la o le valutazioni di sicurezza riguardanti i pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare e la potenziale esposizione ad essi;
- una copia della dichiarazione CE di conformità;
- una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- una copia del certificato d'esame CE del tipo, che deve includere [Art.17, comma 4, D.Lgs. 54/2011]:
- un riferimento alla direttiva 2009/48/CE;
- un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni;
- l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova;
- una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto certificato, nonché copia dei documenti presentati dal

fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'Art.16 comma 3 D.Lgs. 54/2011.

La vigilanza

È affidata al Ministero dello Sviluppo economico che si avvale delle Camere di Commercio, della Guardia di Finanza, delle Agenzie delle Dogane ed altre istituzioni pubbliche preposte alla vigilanza con criteri condivisi per l'individuazione degli operatori e prodotti sui quali effettuare i controlli al fine di garantire unitarietà, capillarità, efficacia e omogeneità dell'azione, anche alla luce dei principi stabiliti dalla Commissione europea.


La pianificazione nazionale può essere periodicamente aggiornata e adattata in funzione di esigenze emergenti e di informazioni o segnalazioni da parte del Ministero e delle Camere.

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.

I controlli possono essere:

- visivi/formali;
- documentali;
- fisici (prelievo e analisi di campioni).

Per l'esecuzione di questi controlli e delle analisi tecniche di conformità gli enti pubblici di vigilanza si avvalgono di Organismi notificati di certificazione. Questi sono laboratori che vengono riconosciuti "parte terza" dai sistemi nazionali di accreditamento e vengono abilitati ad eseguire ed esprimere prove e valutazioni riguardo la conformità dei prodotti alle norme.



Violazioni e sanzioni

Descrizione violazione

Sanzioni [Art.31 D.Lgs. 54/2011]

Giocattoli - fabbricanti/importatori

Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti progettati o fabbricati in modo non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Art.9 e all'All. II [Art.31 comma 1].

Prima di immettere un giocattolo sul mercato, l'importatore che non assicura che il fabbricante:

- ha eseguito appropriata procedura di valutazione della conformità;
- ha preparato la documentazione tecnica;
- ha apposto la marcatura di conformità sul giocattolo;
- ha unito al giocattolo i documenti prescritti;
- ha rispettato le prescrizioni previste nell'Art.3, commi 6 e 7 [Art.31 comma 1].

Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'All. IV [Art.31 comma 3].

Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della marcatura CE [Art.31 comma 4].

Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi delle avvertenze di cui all'Art.10 [Art.31 comma 5].


Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti che sono oggetto di un provvedimento di divieto di immissione in commercio emanato dal MiSE ai sensi dell'Art.30 comma 6 [Art.31 comma 6].

Arresto fino a un anno
e
ammenda da € 10.000 a € 50.000

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 40.000

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 30.000

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000



Giocattoli - fabbricanti/importatori/distributori

Fabbricante, importatore o distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi in violazione dei provvedimenti di divieto di immissione in commercio o di circolazione sul territorio nazionale e di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal MiSE ai sensi dell'Art.30 comma 2 [Art.31 comma 2].

Arresto da sei mesi a un anno
e
ammenda da € 10.000 a € 50.000

Fabbricante, importatore o distributore che non forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito, da cui abbiano ricevuto o a cui abbiano fornito un giocattolo, ai sensi dell'Art.8 [Art.31 comma 8].

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000

Giocattoli - distributori

Distributore che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della marcatura CE o delle avvertenze di cui all'Art.10 [Art.31 comma 7].

Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 10.000

Giocattoli - rappresentanti

Rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi, di cui all'Art.4 comma 3, nei confronti dell'autorità competente: mantenere a disposizione la dichiarazione CE e la documentazione tecnica per dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo; cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel mandato [Art.31 comma 9].

Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000



